



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N°3 del 27/03/2012

OGGETTO: IMPOSTA Sperimentale IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **18:00**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello iniziale risultano:

1	GAMBANZA MARIA GIOVANNA	Presente	8	RIZZO DINO	Presente
2	CONCARI LUCA	Presente	9	FAROLDI LICIA	Presente
3	CAROSINO STEFANO	Presente	10	LEONI GIANARTURO	Assente
4	CASSI FABRIZIO	Presente	11	CAPELLI STEFANO	Presente
5	CATELLI GIAN LUCA	Presente	12	MICHELAZZI LAMBERTO	Presente
6	BURLA ANGELO	Presente	13	IACOPINI CINZIA	Presente
7	CREMONA ANGELO EMILIO	Presente			

Totale Presenti: n. 12

Totale Assenti: n. 1

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Ravecchi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 14-3-2011 di istituzione, dall'anno 2014, dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.) e l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6-12-2011, convertito nella Legge n. 214 del 22-12-2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", riguardante l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 fino al 2014 ed a regime, dal 2015;

VERIFICATO l'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 23 del 14-3-2011, circa l'individuazione nel Consiglio Comunale quale organo competente all'approvazione delle aliquote I.M.U., da adottare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO delle variazioni (comma 4 dell'art. 13 del DL 201/2011 - Legge n. 214/2011) dei moltiplicatori da applicare alle rendite dei fabbricati e dei terreni iscritti in catasto, già rivalutate ai sensi degli artt. 48 e 51 della legge 662/96;

RICHIAMATI i commi 6, 7 e 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) che dispongono circa le aliquote basi da adottare per la determinazione dell'Imposta Municipale propria in via sperimentale:

- 0,76 per cento per l'aliquota di base;
- 0,4 per cento per aliquota per l'abitazione principale
- 0,2 per cento per l' aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (L. 214/2011):

- comma 6 circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di aumentare o diminuire sino a 3 punti l'aliquota base dell'imposta pari al 7,6 per mille;
- comma 7 circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di aumentare o diminuire sino a 2 punti l'aliquota ridotta dell'imposta pari al 4 per mille per abitazione principale e pertinenza;
- comma 8 circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di diminuire sino a 1 punto l'aliquota ridotta dell'imposta pari al 2 per mille per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (cui art. 9, comma 3/bis, DL n. 557/93);
- comma 9 circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di diminuire sino a 4 punti l'aliquota base dell'imposta pari al 7,6 per mille per immobili non produttivi di reddito fondiario o locati;
- comma 10 circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di elevare fino a concorrenza dell'imposta dovuta la detrazione base di Euro 200,00 prevista per l'abitazione principale;
- comma 10 ultimo periodo (che richiama l'art. 6, comma 3-bis, Dlgs. 504/92) circa l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze alle fattispecie (separazioni legali) di cui all'art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 504/1992 e circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di

prevederne l'applicazione anche per anziani e disabili (art. 3, comma 56, Legge 662/96); e la sola detrazione, ma non aliquota ridotta, per le cooperative edilizie a proprietà indivisa e gli alloggi regolarmente assegnati dall'ERAP (cui art. 8, comma 4, del Dlgs. 504/92);

- comma 11 circa la quota di imposta riservata allo Stato e le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale svolte dal Comune;
- comma 12 circa le modalità di versamento dell'imposta con F24;
- comma 15 circa la tempistica e le modalità di invio delle deliberazioni tariffarie e regolamentari al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VALUTATO che, stante quanto disposto dalla normativa vigente, in forza della quale:

- IL 50% dei proventi IMU calcolati con l'aliquota base, esclusi i proventi derivanti dall'applicazione dell'IMU sull'abitazione principale e sugli immobili rurali strumentali il cui gettito è interamente incassato dal Comune, deve comunque essere riservata allo Stato;
- le eventuali agevolazioni che il Comune, ai fini IMU potrebbe introdurre ex art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 devono essere finanziate autonomamente stante la disposizione dell'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011 che infatti stabilisce che "le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato"

per garantire gli equilibri di bilancio, nonostante la politica di contenimento e di razionalizzazione delle spese correnti, a fronte del taglio ai trasferimenti statali conseguente alla normativa contenuta nell'art. 13, comma 17 e nell'art. 28 del D.L. n. 201/2011, si rende necessario applicare l'IMU aumentando l'aliquota di base di 0,14 punti percentuali e quella prevista per l'abitazione principale e pertinenze di 0,15 punti percentuali, e di diminuire quella prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punto percentuale;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n 33 del 16.03.2012 con la quale vengono proposte le seguenti aliquote:

1)	Aliquota base	9,00	Nove per mille
2)	Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze	5,50	cinquevirgolacinquanta per mille
3)	Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	1,00	uno per mille
4)	Aliquota per abitazione non locata di anziani o disabili di cui all'art. 3 c. 56 della L. 662/96 che acquisiscono la residenza in istituti a seguito di ricovero permanente	5,50	Cinquevirgolacinquanta per mille

VISTI gli allegati pareri espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;

SENTITO l'intervento dell'Assessore ai Servizi Finanziari, Sig. Gian Luca Catelli, il quale illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta;

UDITI in proposito i commenti e le osservazioni dei Consiglieri Capelli, Michelazzi e Jacopini, intervenuti alla discussione come da verbale di seduta;

SENTITA altresì la breve replica del Sindaco, come da verbale di seduta;

CON VOTI favorevoli n.° 9, contrari n.° 1 (Capelli) , astenuti n.° 2 (Michelazzi e Iacopini), resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 10 Consiglieri votanti e n.° 12 Consiglieri presenti,

D E L I B E R A

1. la determinazione per l'anno 2012 delle seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U) così come di seguito indicato:

1)	Aliquota base	9,00	Nove per mille
2)	Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze	5,50	cinquevirgolacinquanta per mille
3)	Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	1,00	uno per mille
4)	Aliquota per abitazione non locata di anziani o disabili di cui all'art. 3 c. 56 della L. 662/96 che acquisiscono la residenza in istituti a seguito di ricovero permanente	5,50	cinquevirgolacinquanta per mille

Detrazioni per l'abitazione principale e pertinenze di legge ossia **€ 200,00** per l'immobile destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7 e **€ 50,00** per ogni figlio entro il 26° anno di età, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

2. DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1°gennaio 2012;
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti i

provvedimenti inerenti l'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della seguente deliberazione di determinazione dell'aliquota IMU .

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità' di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m;

CON VOTI favorevoli n.º 9, contrari n.º 1 (Capelli) , astenuti n.º 2 (Michelazzi e Iacopini), resi in forma palese ai sensi di legge da n.º 10 Consiglieri votanti e n.º 12 Consiglieri presenti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Maria Giovanna Gambazza

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Laura Ravecchi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1, TUEL D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi;

Busseto, li 03/04/2012

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Laura Ravecchi

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Busseto 11/04/2012

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.)
 è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1 Legge 18/06/2009, n.69), quindici giorni consecutivi dal 03/04/2012 al 18/04/2012, senza reclami.
 è diventata esecutiva il giorno 14/04/2012, ai sensi dell'art. 134, c. 3, TUEL D.Lgs. 267/2000.

Busseto, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Laura Ravecchi